



Delibera della Giunta Regionale n. 223 del 27/06/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI SUL SISTEMA REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI, FORMATIVI, DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE .

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Strategia di Lisbona come definita nel Consiglio UE del 23 e 24 marzo 2000 propugna l'adeguamento dei sistemi europei di istruzione e formazione professionale alle nuove esigenze del Mercato del Lavoro;
- b. la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002 2003/C 13/02 promuovono una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;
- c. le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati Membri del 18 maggio 2004 definiscono i principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida degli apprendimenti non formali e informali;
- d. la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 definisce il "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" finalizzato ad agevolare la mobilità in ambito europeo;
- e. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 definisce le competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- f. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 costituisce il Quadro europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- g. i documenti CEDEFOP del 2008 e 2009 sviluppano il Quadro definitorio per la convalida degli apprendimenti formali, informali e non formali;
- h. le Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02 del 12 maggio 2009 definiscono la strategia "ET 2020" per la cooperazione europea nei settori istruzione e formazione;
- i. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 istituisce il Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
- j. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 istituisce il Sistema europeo di Crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- k. la Comunicazione di Bruges dei Ministri europei di Istruzione e Formazione professionale, Parti sociali europee e della CE del 07 dicembre 2010 mira a promuovere una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 in forza della Dichiarazione di Copenaghen del 2002 che individuava, tra le altre, quali priorità, il riconoscimento e pertanto la trasferibilità delle competenze e qualifiche professionali;
- l. la Commissione Europea in merito alla stesura del Pacchetto Legislativo 2014-2020 "Condizionalità ex ante" dell'11 e 12 dicembre 2012 sulla base dell'Allegato IV alla bozza di Regolamento generale 2011/C 615/02 fissa quale Obiettivo tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori" ai sensi dell'art. 9, punto 8;
- m. la Raccomandazione del Consiglio 2012/C 398/01 del 20 dicembre 2012 definisce i criteri di convalida dell'apprendimento non formale e informale;

VISTI

- a. la Legge 21 dicembre 1978, n.845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- b. la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- c. la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- d. la Legge 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- e. il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e Mercato del Lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30", e ss.mm.ii.;
- f. il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- g. il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di Libretto Formativo del Cittadino" istituito con il Decreto Legislativo 276/03, articolo 2, comma 1, lettera i) e sancito tramite Accordo Stato/Regioni del 14 luglio 2005;
- h. il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge 28 marzo 2003, n.53";

- i. il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 “Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate Direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;
- j. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
- k. l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- l. l’Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali del 17 febbraio 2010 “Linee Guida per la formazione 2010”;
- m. il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 recante “Testo unico dell’apprendistato a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, e ss.mm.ii.;
- n. l’Accordo del 27 luglio 2011 integrato dall’Accordo del 19 gennaio 2012 istitutivo del Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale (IeFP);
- o. l’Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167;
- p. la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”;
- q. le Linee guida per una regolamentazione unitaria tra le Regioni e le Province autonome per l’attuazione dell’art. 4, c. 33, lett. c) della legge n. 92 del 2012, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 12/146/CR11/C9 del22/11/2012;
- r. l’Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
- s. l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sul Documento “Linee-guida in materia di tirocini”;
- t. il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n.92”;

VISTI in particolare

- a. la Legge Regionale n.14 del 18 novembre 2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;
- b. il Regolamento n.9 di aprile 2010 attuativo della Legge Regionale n.14/09, art.54, comma 1, lett. B;
- c. il CAPO VII del Regolamento n. 9/2010 e ss.mm.ii. che definisce le disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento;
- d. la Delibera della Giunta Regionale n.242 del 22 luglio 2013 “Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania”;

CONSIDERATO che

- a. il Decreto Legislativo 276/2003 art. 2, comma 1, lettera i) introduce il Libretto Formativo del Cittadino finalizzato alla raccolta e alla registrazione delle competenze comunque acquisite ossia tanto in contesti formali quanto in contesti non formali e informali;
- b. la Legge Regionale 14/2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” ha dato avvio alla Riforma regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro in una logica di integrazione tra gli stessi ed in coerenza alle Direttive comunitarie sul tema;
- c. il Regolamento 9/2010 attuativo della Legge Regionale n.14/09, art.54, comma 1, lett. B) dispone che la Regione Campania *adotti, con apposito atto deliberativo di Giunta, il Repertorio delle qualifiche professionali descritte per profili e competenze, coinvolgendo tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati, sulla base di un percorso di concertazione;*
- d. la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.” all’art. 4, reca disposizioni in materia di apprendimento permanente (lifelong learning) e nello specifico, al comma 67 stabilisce che “Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.”;

- e. il Decreto Legislativo 13/2013 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n. 92» riordina il Sistema di qualificazione in coerenza ai Dispositivi raccomandati dalla Commissione;

RAVVISATO che

- a. nell'attuazione del D.lgs 13/2013 a norma dell'articolo 8, comma 2 è necessaria la predisposizione entro i termini fissati di una piattaforma comune di elementi per la correlazione e standardizzazione progressiva di Titoli e Qualificazioni contenuti nei diversi Repertori regionali, al fine di facilitare la loro riconoscibilità e trasferibilità sull'intero territorio nazionale ed europeo;
- b. nell'approvazione, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da parte della IX Commissione - Istruzione e Lavoro - del documento "Piano di lavoro per l'implementazione del Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali" del 10 luglio 2013 viene, tra l'altro, condivisa l'idea di avviare un percorso di traghettamento/maternage rivolto a tutte le realtà territoriali che ad oggi non dispongono di un sistema territoriale di certificazione delle competenze e possono perciò "importare" il sistema di un'altra Regione, trasferendolo per intero (traghettamento), ovvero attingendo parti di Repertorio da più Regioni a seconda delle esigenze e vicinanze" (maternage);
- c. l'ISFOL, per conto del Ministero del Lavoro, sta realizzando la DBQc in vista della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e del relativo repertorio nazionale;

RILEVATO che

- a. il Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo n.13/2013 costituisce il riferimento unitario per la certificazione delle competenze e che è pertanto necessario pervenire ad una standardizzazione degli stessi;
- b. risulta inderogabile - nell'ambito del percorso di Riforma - l'adozione di un Repertorio regionale utile a dare evidenza alle specificità del territorio, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Regionale 9/2010;
- c. è necessario attuare sistemi per il riconoscimento e trasferibilità delle competenze maturate dai cittadini vista la omogenea lettura del valore degli apprendimenti maturati in contesti formali, informali e non formali in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- d. appare necessario, al fine di favorire l'implementazione di processi efficaci, istituire nell'ambito della DG 11 preposta un Gruppo Tecnico Repertorio regionale composto da referenti interni che presidieranno trasversalmente tutte le azioni connesse ai contenuti da trattare e, con riguardo alle specifiche AEP da trattare, da referenti del Partenariato economico e sociale, da referenti delle DG della GR Campania preposte *ratione materiae*, da un referente ARLAS, da almeno un referente del Gruppo Tecnico preposto all'informatizzazione dei processi;
- e. nell'acquisizione di Titoli e Qualificazioni presenti in Banca Dati ISFOL occorre tuttavia procedere alla ridiscussione dei contenuti dei percorsi ivi inclusi e predisporre le necessarie revisioni e "curvature" dei contenuti tecnico professionali alle specificità del contesto regionale campano in sede di Tavolo Tecnico regionale di confronto;

RILEVATO altresì che

- a. l'architettura regionale degli standard professionali, formativi, di riconoscimento e di certificazione, preveda in questa fase, in coerenza con gli indirizzi nazionali, la definizione degli stessi come descrittivi minimi di professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici del territorio campano, descritte per Unità di Competenza;
- b. l'infrastruttura tecnologica di gestione del sistema degli standard professionali e delle qualificazioni riveste particolare rilievo vista la complessità dei temi e delle variabili da monitorare;
- c. che in fase istruttoria al fine di definire le linee metodologiche per la realizzazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze professionali, la DG11, con il supporto tecnico dell'ARLAS, nell'ambito dei Tavoli Tecnici nazionali, ha aderito alla possibilità di attingere ai Repertori regionali presenti nel Data Base ISFOL rispondendo alle esigenze di sistematizzazione delle informazioni del costruendo Repertorio regionale campano;
- d. che si rende all'uopo necessario avvalersi della diretta collaborazione dell'ISFOL al fine di rispondere alle esigenze di sistematizzazione e correlabilità delle informazioni del costruendo Repertorio regionale campano ai Repertori regionali presenti nel Data Base ISFOL;

RITENUTO

- a. di dovere approvare le linee di indirizzo (All.1) in coerenza con le indicazioni contenute nel Protocollo metodologico ed i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali, approvati in IX

- Conferenza Stato Regioni, *garantendone la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2011;*
- b. di dover costituire presso la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili il "Gruppo Tecnico Regionale" (GTR) coordinato dal Direttore Generale e composto da almeno due referenti alla suddetta DG con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità delle Aree Economico Professionali (AEP) da trattare, da referenti delle Direzioni Generali preposte *ratione materiae*, da un referente ARLAS, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale, da almeno un referente del Gruppo preposto all'Informatizzazione dei processi;
 - c. di dovere incaricare l'ARLAS di fornire alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili le opportune funzioni di Assistenza Tecnica in materia;
 - d. di dare mandato alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto disposto con il presente atto, ivi compresa la formalizzazione del rapporto con l'Isfol;
 - e. di poter dare mandato, altresì, alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare gli atti amministrativi di approvazione delle qualificazioni professionali in esito ai lavori di istruttoria del "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR).

propone e la Giunta all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- a. di approvare le linee di indirizzo (All.1) in coerenza con le indicazioni contenute nel Protocollo metodologico ed i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali, approvati in IX Conferenza Stato Regioni, *garantendone la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2011;*
- b. di considerare il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni (art.4, comma 67, L.92/2012 e Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, rep. Atti n.146/CU) quale riferimento regionale per il recepimento degli standard minimi ;
- c. di costituire presso la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili il "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR) coordinato dal Direttore Generale e composto da almeno due referenti alla suddetta DG con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità delle Aree Economico Professionali (AEP) da trattare, da referenti delle Direzioni Generali preposte *ratione materiae*, da un referente ARLAS, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale, da almeno un referente del Gruppo preposto all'Informatizzazione dei processi;
- d. di rappresentare che il GTR sarà nominato dalla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili su designazione delle strutture di appartenenza e opererà esclusivamente a titolo gratuito;
- e. di incaricare l'ARLAS di fornire alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili le opportune funzioni di Assistenza Tecnica in materia;
- f. di dare mandato alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto disposto con il presente atto, ivi compresa la formalizzazione del rapporto con l'Isfol;
- g. di dare mandato, altresì, alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare gli atti amministrativi di approvazione delle qualificazioni professionali in esito ai lavori di istruttoria del "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR).
- h. di trasmettere il presente atto all'Assessore Lavoro, Formazione e Orientamento professionale, Politiche dell'emigrazione e dell'immigrazione, al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro, le Politiche giovanili, alle rispettive Direzioni Generali competenti *ratione materiae*, all'ARLAS, alle Amministrazioni provinciali e al BURC.

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni

Linee di Indirizzo

Premessa

Il Repertorio nazionale dei Titoli e Qualificazioni professionali istituito con Decreto Legislativo 13/2013 segna, in maniera inequivocabile, modalità e tempi per la istituzione dei Repertori regionali, da costruirsi nel rispetto delle specificità dei territori ed in coerenza agli standard minimi codificati a livello nazionale. Sia con riguardo alla referenziazione ed alle classificazioni delle Attività Economiche ATECO 2007 e delle Unità Professionali, CP ISTAT NUP2011, che al Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualification Framework - EQF).

In merito ai tempi disposti dal D.lgs 13/13, si prende atto della proroga ottenuta dal Gruppo Tecnico Nazionale - IX Commissione sino a quattro mesi ulteriori ai 18 previsti dalla data di attuazione del D.lgs. Scadenza in regime di *prorogatio*: novembre 2014.

Nella attuazione del “maternage” con ISFOL e conseguente implementazione del Repertorio regionale, la Direzione Generale 11 del Dipartimento 54 della Regione Campania, responsabile di tutti i procedimenti ad esso connessi, in coerenza agli standard fissati dalla CE, assume quanto definito in sede di Accordo CU del 27 luglio 2011 con riguardo alla suddivisione ISFOL dei Titoli e Qualificazioni per Aree Economico Professionali (AEP) (7), ulteriore riparto per Settori Economico Produttivi (23 + 1 area trasversale) e Comparti (80). Nella messa a punto della specifica piattaforma, viene assunta altresì la formalizzazione del “descrittivo standardizzato” delle Qualificazioni presenti in Banca Dati ISFOL anche al fine di facilitare la progressiva standardizzazione e correlazione delle Qualificazioni ai diversi Repertori regionali a livello di contenuto e di forma (giusto D.lgs 13/13 art.8 c.2).

La DG 11 istituisce il Repertorio regionale dei Titoli e Qualificazioni professionali con il supporto di Tavoli Tecnici di confronto composti da referenti interni alla DG medesima e, in riferimento alla AEP in lavorazione, da referenti delle diverse DG interne all’Amministrazione regionale, dal partenariato economico e sociale, da referenti ISFOL e ARLAS, da almeno un referente del Gruppo Tecnico preposto all’informatizzazione dei processi. In ragione delle variabili che potranno verificarsi, il Tavolo Tecnico di confronto potrà dotarsi della presenza di ulteriori figure che contribuiranno alla efficacia dei confronti e dei risultati.

I partecipanti ai Tavoli rientrano nel Gruppo Tecnico Repertorio (GTR) e variano al variare delle AEP in lavorazione fatto salvo per i soggetti che trasversalmente presiedono, per nomina del DG responsabile, tutti i processi utili alla definizione del Repertorio: suoi referenti interni e collaboratori, almeno un referente ARLAS e uno a presidio dell’informatizzazione dei processi.

METODOLOGIA

I Gruppi di Lavoro ed il Tavolo Tecnico regionale di confronto

La DG Lavoro, posta a coordinamento di tutti i processi scaturenti dall’implementazione del Repertorio regionale istituisce il Gruppo Tecnico Repertorio (GTR) -avvalendosi del costante contributo ARLAS- con il fine di:

- analizzare l’andamento del Mercato del Lavoro in ambito nazionale e campano provvedendo ad aggiornare l’analisi dei fabbisogni formativi territoriali;

- censire le professionalità esistenti avendo quale riferimento costante la classificazione ATECO 2007 e CP ISTAT NUP2011 provvedendo alla segmentazione per standard professionali (Profili professionali) e formativi (Attestazioni e Qualificazioni) e per Unità di Competenza;
- esaminare Titoli e Qualificazioni presenti in Banca Dati ISFOL per AEP e sotto-insiemi di pertinenza, verificare la correlabilità dei contenuti al contesto specifico territoriale, procedere alle eventuali modifiche, integrazioni, “curvature”;
- presenziare al Tavolo Tecnico nazionale in sede di IX Commissione Istruzione e Lavoro al fine di garantire il necessario supporto della DG 11 al confronto con le parti coinvolte e di trasferire il feedback degli output sviluppati in sede nazionale al Gruppo Tecnico Regionale;
- partecipare ai Tavoli Tecnici regionali utili a porre in essere le interlocuzioni necessarie con gli esperti territoriali e trans territoriali ed a pervenire, con l’avallo delle parti, alla definitiva approvazione di Titoli e Qualificazioni per AEP di pertinenza ai sensi del Regolamento 9/2010 del TU in materia di Formazione e Lavoro;
- provvedere all’analisi funzionale del Repertorio costituendo al fine di informatizzare i processi nel loro complesso sin dall’inizio dei lavori.

Con riguardo all’ultimo punto, si fa presente che il percorso tecnico-metodologico in implementazione prevede sin da principio l’adeguata informatizzazione del sistema utile a consentire gli opportuni monitoraggi e controlli sia in itinere che ex post.

La DG11 indicherà tempi di apertura e durata dei Tavoli Tecnici regionali di confronto in base ai contenuti e complessità delle AEP da trattare valutando, di volta in volta, l’eventuale estensione solo se formalmente motivata dal GTR preposto al DG competente in materia.

Individuazione e costruzione dello standard minimo di competenza

L’analisi dei Titoli e delle Qualificazioni presenti in Banca Dati ISFOL in attuazione del maternage istituito viene garantita attraverso l’individuazione e costruzione dello standard minimo di competenza utile a correlare, tra l’altro, i diversi Titoli e Qualificazioni in lavorazione.

Il processo di costruzione dello standard di competenza non è svincolato da un set di regole e criteri condivisi a livello nazionale: IX Commissione e ISFOL. Nel processo di implementazione del Repertorio campano si provvederà ad utilizzare il materiale proveniente da ISFOL ed a massimizzarne l’utilizzo attraverso la verifica di ulteriori fonti esistenti ai più diversi livelli regionali.

Il processo di identificazione e definizione dello standard minimo di competenza sarà possibile attraverso il coinvolgimento di componenti del GTR campano al Tavolo Tecnico nazionale - IX Commissione Istruzione e Lavoro come sopra specificato.

Il processo di elaborazione degli standard minimi di competenza seguirà la linea tracciata dalle regioni i cui Titoli e Qualificazioni sono in banca dati nazionale ISFOL. In particolar modo, si presterà rilievo all’analisi delle Aree di Attività (ADA) e Processi di lavoro. L’eventuale implementazione delle ADA da parte del GTR campano comporterà la assunzione dell’articolazione delle stesse per fasi (predisposizione lavoro, esecuzione, controllo e manutenzione, verifica e rilascio) come disciplinato in sede di IX Commissione. Nella determinazione delle attività descrittive delle ADA, la definizione degli standard minimi faciliterà altresì la correlabilità di titoli e Qualificazioni.

Qualificazioni: standardizzazione e correlabilità

Il GTR regionale, nell’ambito del processo di validazione di Titoli e Qualificazioni per AEP di riferimento, procederà alla verifica del rispetto degli standard nazionali e applicazione degli elementi minimi descrittivi in termini di contenuto per il presidio delle AdA. La verifica della copertura del presidio minimo delle AdA favorirà la correlabilità della specifica qualificazione professionale regionale campana tale da renderla automaticamente riconoscibile e

validabile a livello transregionale. La metodologia contribuirà alla costruzione di un quadro di riferimento unitario in ambito nazionale per la certificazione delle competenze.

Criteria descrittivi delle Qualificazioni professionali regionali

Si provvederà al ricorso a criteri formali (linguistici) omogenei e funzionali alla valutazione, certificazione e mutuo riconoscimento di Titoli e Qualificazioni, trasparenti e raccordabili ai diversi sistemi classificatori-descrittivi in uso a livello nazionale con riferimento, in special modo, alla verifica delle 1300 Qualificazioni già contenute in Banca Dati nazionale ISFOL.

Le Qualificazioni vanno inoltre lavorate tenendo centrato e centrale il concetto di Competenza da intendersi Unità auto-consistente e di per sé spendibile e riconoscibile sul Mercato del Lavoro e della Formazione Professionale. Le Competenze acquisite dal cittadino in contesti di apprendimento formale, non formale e informale, nel loro complesso, generano il relativo Titolo secondo descrittivi minimi quali: denominazione, descrittivo per competenza, articolazione competenza per abilità e conoscenze, descrizione del processo connesso all'Area di Attività (ADA), referenziazione ATECO 2007 e CP ISTAT NUP 2011, referenziazione EQF.

Gli elementi descrittivi minimi necessari a garantire la correlabilità e la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali, sono i seguenti :

- *denominazione*: è il nome sintetico attribuito alla qualificazione professionale regionale, la identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti l'ambito, la tipologia e il livello di esercizio in termini di autonomia, responsabilità e complessità;
- *referenziazioni*: riguardano il "raccordo" ai sistemi classificatori, in particolare alla classificazione ATECO (2007) e alla nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/CP), laddove applicabile;
- *livello (EQF)*: riguarda la referenziazione della qualificazione ai livelli previsti dall'European Qualification Framework (EQF), esso esprime la complessità del presidio ed il grado di autonomia e responsabilità che connotano l'ambito di esercizio;
- *descrizione*: esprime sinteticamente le principali attività connotative, eventualmente i più significativi ambiti di esercizio in cui esse si svolgono e i principali output generati;
- *competenza/competenze*: articolate in abilità e conoscenze, secondo il dettaglio di seguito presentato;
- *processo/i lavorativo/i / attività*: i principali processi lavorativi/aree di attività/attività ai quali le qualificazioni si riferiscono, indicando anche il corrispondente codice del processo di riferimento dello standard nazionale;
- *Indicatori per la valutazione delle competenze*.

Criteria descrittivi delle Competenze (articolazione per Abilità e Conoscenze)

Ai sensi del D.Lgs. 13/2013, art. 2, lett.e per Competenza si intende "la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale".

Le Competenze sono indicate solo se effettivamente caratterizzanti il Titolo in lavorazione. Viene prestata particolare attenzione alla costruzione degli elementi costitutivi Abilità e Conoscenze di cui alla Competenza specifica a che non risultino incoerenti o ridondanti rispetto alla Competenza medesima cui si riferiscono.

Con riferimento alla denominazione della Competenza si assume l'uso del verbo all'infinito o di un sostantivo di azione. Non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche.

Regole minime per la descrizione delle Abilità e delle Conoscenze

Abilità

Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e utilizzare know-how al fine di portare a termine compiti e risolvere problemi, le stesse esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza.

I “descrittivi di Abilità” sono articolati secondo lo schema verbo all’infinito (preferibilmente uno) + oggetto esempio: “utilizzare bilance elettroniche”; non prevedono l’utilizzo di locuzioni generiche del tipo: “correttamente”.

E’ opportuno che ogni Competenza contenga almeno 2 Abilità.

Conoscenze

Le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale, e possono essere:

1. teoriche: relative ai contenuti disciplinari;
2. metodologiche: relative alle tecniche dell’attività professionale;
3. di contesto: relative al contesto organizzativo di riferimento.

I “descrittivi di Conoscenza” si esprimono attraverso sostantivi indicanti discipline, tipologie/oggetti di sapere.